

stati su polizza sia fissato al 6.50%.

6. Parziale estinzione anticipata di mutuo.

Il Direttore Generale riferisce quanto segue:
 con strumento 24 agosto 1917, per Notaio Buttaoni, l'Istituto concessa alla Seconda Società Cooperativa "Luigi Luzzatti" il mutuo fondiario di L. 322.000, delle quali lire 157.000 da estinguersi col sistema dell'ammortamento semplice di anni 30, con l'interesse del 6%, e L. 165.000 da estinguersi col sistema dell'ammortamento assicurativo con l'interesse del 6.50%.

In conformità alle norme legislative vigenti, con tale strumento venne facoltizzata la Cooperativa mutualitaria ad estinguere il mutuo anche anticipatamente, sia per l'intero che parzialmente a condizioni, in questo secondo caso, che l'ammontare dell'anticipazione non fosse inferiore a un decimo della somma vigente a mutuo, e fosse corrisposta all'Istituto, a titolo di compenso, una somma stabilita d'interesse sulla somma stessa.